

# Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia

---

*Il Consiglio Permanente ha disposto che il seguente Documento venisse inviato ai Membri della C.E.I. per la discussione in sede di Conferenze regionali.*

*Le osservazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Generale, tramite il Presidente delle medesime Conferenze.*

## **Premessa**

1. La Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, in ossequio al Documento della Sacra Congregazione per il Clero, in data 11 aprile 1971, sulla tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa, esaminate le relazioni sull'argomento delle Diocesi italiane, ha elaborato, su invito della C.E.I. queste Norme, in conformità ai lavori svolti a Pisa nel XIII Convegno Nazionale di arte sacra (25-28 settembre 1972).

2. Nel documento conciliare sulla Liturgia, l'arte sacra è considerata, per la sua dignità (Cap. VII), al vertice dell'arte religiosa, al servizio del culto: essa ha relazione con l'infinita bellezza divina e ha come fine di contribuire con le opere — segni e simboli delle realtà soprannaturali — ad indirizzare le menti a Dio. La storia dell'arte sacra, in ogni tempo, testimonia la teologia della fede, il rapporto tra vita e religione, l'adesione dell'umano al divino, sempre con riferimento a Dio, mediante il Cristo vivente nella Chiesa.

3. Per i valori storici e teologici delle opere d'arte i Pastori d'anime hanno l'obbligo della tutela e della conservazione di un patrimonio di tanta importanza. Considerando l'aggravarsi di episodi e fatti relativi alle indebite alienazioni, ai furti, alla dispersione delle opere, ad alcuni incongrui interventi negli edifici sacri, con queste Norme per le Diocesi italiane si richiamano le disposizioni in vigore, si suggeriscono le vie d'attuazione e si stabilisce un programma di azione.

## **Aspetti giuridici del problema**

4. Consapevole, per ragioni oggettive, che i problemi della responsabilità della tutela esigono la collaborazione di tutti gli organismi ecclesiastici e statali preposti al settore delle arti, l'Autorità ecclesiastica intende promuovere una maggiore intesa con

gli organi civili di tutela. Pur nell'autonomia e distinzione tra l'ordine giuridico statale e quello della Chiesa, esistono punti di contatto e differenze tra la normativa canonica e quella civile.

5. Nella diversità, invero, dell'orientamento delle rispettive finalità — per lo Stato la tutela ha una dimensione umana e storica, per la Chiesa essa ha invece di mira, in via primaria, la *salus animarum* — le due legislazioni tendono alla conservazione di ogni bene culturale. Nell'accogliere, sul termine di « tutela », il significato di protezione e di controllo, sia sul piano legislativo che su quello operativo, ne consegue che il campo dell'arte sacra non può essere oggetto di una disciplina giuridica unilaterale.

6. Trattandosi di *res mixta*, le due legislazioni della Chiesa e dello Stato, nell'urgenza della loro riforma, dovranno convergere nei principi con apposite intese e con la mutua collaborazione, non senza tenere opportunamente presente le organizzazioni internazionali che operano allo scopo. E' indispensabile, nel frattempo, la rigorosa osservanza della legislazione vigente sia ecclesiastica che civile.

### **Inventario e catalogo**

7. Per qualsiasi provvedimento, a favore dei beni di interesse storico e artistico, è necessaria non una semplice ricognizione patrimoniale e di responsabilità nei confronti della legge di tutela, ma una conoscenza globale dello stesso patrimonio artistico, sotto l'aspetto storico, tecnico e conservativo. Di qui l'obbligo di un inventario e di un catalogo, due momenti strettamente complementari nelle rispettive specifiche metodologie, per quanto concerne la tutela. L'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, cui competono le attività di catalogo, è pronta a mettere a disposizione il suo contributo di scienza e di organizzazione per istituire, presso le Diocesi, dove mancassero, gli archivi inventariali dei beni storico-artistici, esistenti nelle rispettive circoscrizioni. Per questo preciso scopo saranno opportune le intese con le competenti Sovrintendenze, affinché copie delle schede di catalogo, già redatte in passato e aggiornate, e di quelle in corso di redazione, siano fatte avere, oltre che ai rettori di chiese, anche alle Curie diocesane. Queste schede recheranno, assieme alla sottoscrizione della Sovrintendenza, anche quella della Curia Vescovile, nella persona designata dall'Ordinario Diocesano, e dei singoli rettori di chiese (esplicitamente prescritta dalle vigenti leggi, in particolare dal R. D. 14 giugno 1923 N. 1889). Di esse sarà poi cura delle Diocesi stesse fare ulteriore copia da inviare alla Biblioteca Apostolica Vaticana.

8. Occorre, peraltro, nelle iniziative congiunte, identità di metodo di lavoro, fin dalle fasi di raccolta delle documentazioni fotografiche: si fa intanto obbligo, come già d'intesa con gli Ordinari Diocesani, di facilitare ogni iniziativa dello Stato rivolta alle ricognizioni fotografiche delle opere. Occorre altresì identità di procedura nello svolgimento delle operazioni di schedatura: le Autorità ecclesiastiche prenderanno, pertan-

to, accordi con le Sovrintendenze perché l'inventario e la catalogazione, con i conseguenti vincoli di legge, siano realizzati sulla base di direttive precise e da persone di riconosciuta competenza, onde si giunga con la massima sollecitudine possibile alla redazione di schede relative a tutti i monumenti, opere e cimeli d'interesse storico e artistico.

## **Manutenzione e custodia**

9. Ai fini dei necessari interventi sia di carattere ordinario che straordinario per riparazioni, ripuliture, rifacimento e restauri, l'Autorità religiosa, dopo avere effettuato gli adempimenti richiesti dalle norme canoniche e dopo aver sentito, ove necessario, la Commissione diocesana di arte sacra, si rivolga alle competenti Sovrintendenze, a seconda dei beni d'arte su cui operare (legge 22 maggio 1939 N. 323), in base alle norme contenute nel Capo II — disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose — della legge di tutela (1 giugno 1939 N. 1089, in particolare artt. 11, 13, 18). In caso d'urgenza, l'Amministrazione ecclesiastica potrà effettuare interventi indifferibili ai sensi dell'art. 19 della citata legge 1089. Allo scopo di prevenire in tempo il deterioramento degli edifici di culto, nonché ai fini degli interventi da effettuare con le modalità anzidette, una visita di controllo annuale dell'edificio, eseguita con tecnici competenti e d'intesa con le Sovrintendenze, gioverà, nel caso di lesioni, a una corretta diagnosi delle cause dei dissesti statici e a una adeguata progettazione della terapia di consolidamento; la stessa diligenza va usata nel caso dell'umidità nei muri o di sinistri accidentali, nonché nella previsione di nuovi impianti, come quello di riscaldamento.

10. Alle spese che richiede un edificio di culto, è necessario rendere partecipi anche i fedeli della comunità parrocchiale (ed è raccomandabile, in proposito, l'istituzione di una piccola fabbriceria, sull'esempio di quella delle cattedrali, con voto consultivo), in ragione delle complesse responsabilità dell'accorta amministrazione e del reperimento dei fondi; sarà utile, inoltre, non trascurare eventuali convenzioni o fondazioni in proposito, né le possibilità d'intervento dell'Autorità civile. Le Diocesi sono parimenti interessate all'azione dello Stato — intensificato dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, dagli organi di polizia, dal Comando carabinieri con specializzazione tecnica, istituito allo scopo — per la tutela preventiva, repressiva e di recupero delle opere d'arte, a seguito dei furti, delle alienazioni e dei traffici illeciti. Ad ogni presa di possesso di una parrocchia o rettoria di una chiesa è necessario che si provveda, sotto la specifica vigilanza dell'Ordinario o di un suo delegato, alla formale consegna con documento scritto degli edifici e degli oggetti adeguatamente inventariati, esistenti nella chiesa e sue pertinenze, pur quando gli oggetti stessi, caduti fuori uso siano abbandonati in magazzini o soffitte. Si informeranno le Sovrintendenze dell'avvenuta consegna al nuovo titolare. Per le chiese che conservano opere esposte al culto, ma facilmente asportabili, od oggetti preziosi nelle sacrestie, è urgente che — ol-

tre al personale di vigilanza e ai normali dispositivi — siano adottati quei mezzi di protezione che la moderna tecnica offre (dai rimedi per l'intervento immediato alle installazioni e apparecchiature antifurto).

11. Particolare attenzione si dovrà avere per la conservazione e la sicurezza dei manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio, conservati nelle biblioteche e archivi ecclesiastici, compresi quelli musicali (cfr. art. 1 della legge 1° giugno 1939 N. 1089).

### **I musei diocesani**

12. Le opere d'arte devono restare, in quanto possibile, nei luoghi di culto per conservare alle chiese, agli oratori, ai monasteri e conventi l'aspetto significativo della fisionomia originaria che le vollero destinare agli esercizi di pietà. Gli oggetti preziosi, in particolare i doni votivi, non possono essere alienati senza l'autorizzazione della Santa Sede. In caso che le predette opere d'arte e la suppellettile non abbiano più funzione di culto, o sia gravemente rischioso lasciarle *in loco*, è opportuno istituire appositi musei diocesani o interdiocesani, oppure musei d'arte sacra, corrispondenti a determinate aree storiche o religiose, ed incrementare lo sviluppo dei musei delle cattedrali e degli enti religiosi. Ove nelle zone interessate non sussistano detti musei, ovvero quelli esistenti non presentino adeguate condizioni per la conservazione, la valorizzazione e la sicurezza antifurto, le opere potranno essere affidate anche ai musei statali, mediante contratti di deposito temporaneo, rinnovabile ogni 19 anni, o anche a più breve scadenza. Qualsiasi trasferimento dovrà essere autorizzato dal Ministero della P. I., tramite la competente Sovrintendenza ai sensi dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939 N. 1089.

13. Il museo diocesano — sono allo studio le leggi in merito — non è un deposito di sculture, quadri, documenti, ma alla funzione primaria di raccolta unisce quella della conoscenza, della valorizzazione e della divulgazione della storia della pietà e della storia ecclesiastica, spesso di una intera regione. Al museo diocesano è bene associare alcune attività pratiche e di studio per renderlo vivente, come centro di eventuali mostre e di rinnovata vita degli oggetti di culto, legame prezioso di tradizione e di storia. Si cerchino di superare, con incontri e mutue intese, le divergenze esistenti tra competenze e circoscrizioni diverse, aggravate dal fatto che non sempre coincidono, territorialmente e giuridicamente, la Diocesi, la Sovrintendenza e la Regione. E' necessario che la sistemazione museografica e il suo funzionamento rispecchino i caratteri propri di un ambiente idealmente associato alla chiesa d'origine. Si veda, infine, con favore, per tali sistemazioni l'uso delle chiese e degli oratori non più aperti al culto.

## Riforma liturgica e nuovi adattamenti

14. E' necessaria una sistematica revisione delle chiese, in rapporto alle esigenze liturgiche, secondo le direttive del Vaticano II con l'autorizzazione dell'Autorità ecclesiastica, tenendo presenti le disposizioni del capo II della legge del 1° giugno 1939, N. 1089. Nell'adattamento dei presbiteri alle nuove disposizioni della liturgia, gli Ordinari diocesani provvedano a prendere in esame, di volta in volta, gli argomenti degli esperti, prima di procedere alle innovazioni, perché sia evitato il criterio unilaterale della sola arte o della sola liturgia.

15. Il rapporto tra l'antico e il nuovo formi oggetto di studio, nel rispetto delle specifiche competenze, per ottenere le migliori funzionalità liturgico-pastorali e la loro rispondenza alle esigenze dell'arte. Le proposte operative dovranno tener conto della organicità architettonica della chiesa. Comunque, per le modifiche e gli adattamenti è prescritto il voto della Commissione della Sacra Liturgia, dell'Arte Sacra e, occorrendo, della Musica Sacra. Per i casi di maggiore rilievo, si raccomanda di informare preventivamente la Pont. Commissione, alla quale sarà inviata, a lavori ultimati, la documentazione delle modifiche apportate. La collaborazione tra il liturgista, lo storico dell'arte, l'architetto, il pittore, lo scultore, l'artigiano sono una garanzia per una soluzione qualificata. L'altare, in ogni adattamento, deve conservare il carattere di centro ideale, a cui converge l'attenzione dell'intera assemblea. Alla Custodia eucaristica sia rivolto il massimo impegno, con una cappella degna e facilmente accessibile, o con una opportuna sistemazione del tabernacolo nel presbiterio. Analoghi criteri pastorali, di studio e di coscienza critica dovranno essere seguiti nella sistemazione dell'ambone, delle sedi e del fonte battesimale. Per l'eventuale alienazione di suppellettili sacre d'interesse artistico o storico non più utilizzabili per il culto, in seguito alla riforma liturgica, si seguano sia le disposizioni del Canone 1530 del *Codex Juris Canonici*, sia quelle degli artt. 24 e 26 della legge 1° giugno 1939, N. 1089.

## Restauro degli edifici sacri

16. Per gli interventi nei sacri edifici si abbiano presenti oltre alle disposizioni canoniche, quelle della legge di tutela 1° giugno 1939, N. 1089, nonché la normativa elaborata dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, denominata « Carta del Restauro 1972 ». Le trasformazioni e gli adattamenti fanno parte del monumento stesso e del suo complesso. Tra le operazioni proibite la Carta elenca: i completamente in stile, anche se documentati, le rimozioni o demolizioni di parti successivamente aggiunte o il loro ricollocamento in altro settore; tra le operazioni consentite annovera l'aggiunta di parti accessorie in funzione statica, purché di minima estensione, la pulitura dei quadri senza che sia tolta la patina, l'anastilosi.

17. Gli Ordinari diocesani, i parroci, i religiosi, i rettori delle chiese è opportuno che inviino alle Sovrintendenze, in tempo utile per la redazione dei programmi, le segnalazioni per gli interventi restaurativi e di tutela. I restauri di beni sia immobili che mobili (sculture, dipinti, ecc.) — nei casi in cui i restauri medesimi siano eseguiti a cura degli enti proprietari a norma delle vigenti disposizioni di tutela — dovranno essere condotti secondo le direttive delle competenti Sovrintendenze, con la massima prudenza e sorveglianza dei lavori durante l'esecuzione. Le opere e i lavori che devono essere programmati ed eseguiti, sia che l'onere riguardi lo Stato, sia che esso faccia carico ai proprietari, comportano l'elaborazione di un progetto preceduto da uno studio sul monumento, integrato da ricerche bibliografiche, iconografiche, archivistiche, e corredato da rilievo grafico, da fotografie da verifiche di stabilità. L'Autorità ecclesiastica, per ogni migliore istruzione in merito, prenda contatto con la locale Sovrintendenza e con la Pontificia Commissione.

18. Circa le nuove destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto abbandonati di riconosciuta importanza storica ed artistica, occorre, in somiglianza al vincolo di destinazione d'uso nell'urbanistica moderna, esigere che la loro sistemazione — comunque da studiarsi con le competenti Sovrintendenze e da effettuarsi in base alle vigenti norme di tutela (cfr. in particolare l'art. 11, II comma della citata legge N. 1089) — corrisponda al titolo della dignità originaria (ad esempio per musei diocesani, centri culturali, biblioteche, aule di musica sacra).

#### **La commissione diocesana**

19. Occorre qualificare, per titoli di studio ed esperienze, le persone che fanno parte della Commissione di Liturgia e di Arte Sacra e dare particolare rilievo e ascolto al loro voto consultivo, ma è necessario che ne facciano parte, oltre il Direttore della sezione di Liturgia pastorale, un pittore, uno scultore, un architetto, uno storico dell'arte antica, uno storico dell'arte medioevale e moderna anche i rappresentanti di Istituti, di Accademie, di associazioni culturali e artistiche e delle Sovrintendenze. Si realizza così quel contributo che la Chiesa chiede ai laici, quali componenti della comunità ecclesiale, mediatori responsabili tra la gerarchia, la comunità dei fedeli e la società civile.

20. Le richieste di autorizzazione rivolte dai rappresentanti degli Enti ecclesiastici (ai sensi della Legge 1° giugno 1939, N. 1089), dovranno essere corredate dal parere favorevole della Commissione diocesana, e trasmesse dalla Curia Vescovile. E' altresì necessario, anche per le intese di collaborazione tra l'Autorità ecclesiastica e quella civile, che ogni progetto di lavoro trasmesso, per legge, alla Sovrintendenza, sia munito del nulla osta dell'Ordinario, motivato dalla Commissione diocesana, per le necessarie garanzie di obiettività e di competenza.

21. Il Vaticano II distingue la Commissione di Sacra Liturgia dalle altre Commissioni di Musica Sacra e di Arte Sacra, raccomandando la collaborazione vicendevole e prescrivendo, in casi particolari, una Commissione unica. Per l'Arte Sacra in Italia svolge la sua attività, sul piano nazionale, la Pontificia Commissione, fondata da Pio XI nel 1924; per ogni Diocesi è più utile la formazione di una Commissione unica, con sezioni separate ed autonome per la Sacra Liturgia, per l'Arte Sacra e per la Musica Sacra, rette da un Presidente unico, affiancato da un Segretario generale. Le tre sezioni, con a capo un Direttore, agiranno a sezioni riunite, in adunanza plenaria, quando l'Ordinario diocesano lo ritenga opportuno per le ragioni del culto sacro o l'importanza del problema allo studio. Le Diocesi, prive di adeguato personale, potranno riunirsi ad altre Diocesi, con interessi culturali ed artistici omogenei, per la costituzione di una Commissione interdiocesana, composta possibilmente dalle Diocesi che sono nello stesso territorio, dipendenti da una sola Sovrintendenza. Si confida che un coordinamento di lavoro delle Commissioni per una disciplina unitaria dia al clero responsabile l'esatta coscienza della sua missione, a contatto dei valori umani e cristiani dell'arte.

### **Mostre ed esposizioni**

22. Per quanto concerne i prestiti di opere d'arte per mostre ed esposizioni nazionali ed estere, si tengano presenti le norme di cui alla legge 2 aprile 1950, N. 328, nonché quelle della legge di tutela 1° giugno 1939, N. 1089, con particolare riferimento alle disposizioni sulla esportazione di beni d'arte, per ciò che concerne le mostre all'estero. Le relative domande devono pervenire alla Pontificia Commissione tramite la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. L'elenco delle opere richieste, quando si tratta di esposizioni all'estero, viene presentato da parte della Pontificia Commissione alla Segreteria di Stato, per il preventivo suo assenso; quando invece, la mostra si svolge in Italia, a carattere nazionale, il nulla osta sarà concesso dalla Pontificia Commissione. In caso di mostre strettamente locali o regionali, i permessi sono dati direttamente dagli Ordinari diocesani. La garanzia per la restituzione delle opere date in prestito dovrà essere fornita, per le mostre estere e per quelle a carattere nazionale, dal Ministero della P.I. Per quelle locali o regionali, essa sarà data dalla competente Sovrintendenza. Le opere concesse in prestito devono essere convenientemente assicurate dall'organizzazione della mostra, prima che ne avvenga la consegna e fino al momento della restituzione al luogo d'origine.